



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 24 del 18-10-2019

REGISTRO GENERALE numero 24

COPIA

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLO SLARGO LUNGO VIA DI PATERNO IN PROSSIMITA' DEL FOSSO LAGARELLE AI MARGINI DEL CENTRO ABITATO DI PIEDIPATERNO

IL SINDACO

DATO ATTO che a seguito di eventi atmosferici avversi, si sono verificati danni al fosso Lagarelle (zona R4 del PAI), consistenti in caduta di alberi all'interno dell'alveo;

PREMESSO:

- che in data 1/10/2019 nota ns prot. 6878 perveniva presso questa amministrazione una nota della Regione Carabinieri Forestale "Umbria" Stazione di Sant'Anatolia di Narco in cui si segnalava un pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza all'interno dell'alveo del fosso di Lagarelle di vegetazione arbustiva ed arborea, anche di notevoli dimensioni;
- che in data 1/10/2019 con nota prot. 6899 questa amministrazione inoltrava una nota alla protezione civile e alla Regione Umbria Servizio Idraulico in cui si evidenziava che a seguito degli eventi atmosferici avversi si erano verificati danni al fosso Lagarelle;
- che in data 08/10/2019 ns prot. 7056 perveniva a questa amministrazione nota dalla Regione Umbria Servizio di Protezione Civile in cui si specificava che tali segnalazioni di danni successivi a fenomeni meteorici avversi, sono acquisite dal servizio stesso e inserite in elenchi in attesa di finanziamento;

VISTA la corrispondenza citata in premessa intercorsa tra il Comune, la Regione Carabinieri forestale dell'Umbria - Stazione di S. Anatolia di Narco, e la Regione Umbria servizio e organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile;

DATO ATTO che, come si evince dalla corrispondenza sul posto è stato riscontrato un pericolo per la pubblica incolumità, a monte dell'abitato di Piedipaterno, causato dalla presenza di arbusti e alberature anche di notevoli dimensioni all'interno dell'alveo del Fosso Lagarelle che costituiscono un ostacolo al corretto deflusso delle acque;

CONSIDERATO che la condizione sopradescritta potrebbe comportare una situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO di dover evitare situazioni di pericolo che andrebbero a ledere la pubblica incolumità, anche in previsione di possibili ulteriori piogge, per il tramite della chiusura al transito e alla sosta veicolare di un tratto di via di Paterno in prossimità di uno slargo sopra al Fosso Lagarelle ai margini del centro abitato di Piedipaterno, area individuata come evidenziata nella planimetria catastale allegata alla presente ordinanza;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO il codice della protezione civile, D.lgs. n.1 del 02.01.2018;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

LA CHIUSURA AL TRANSITO E ALLA SOSTA VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA DI PATERNO IN PROSSIMITÀ DI UNO SLARGO, sopra al Fosso Lagarelle ai margini del centro abitato di Piedipaterno, area individuata come evidenziata nella planimetria catastale allegata alla presente ordinanza, fino a nuovo sopralluogo e alla cessazione dello stato attuale di pericolo;

DISPONE

Che alla chiusura del transito e della sosta si provveda con l'apposizione di idonee transenne a cura dell'Ufficio Polizia Municipale;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- All'Ufficio Polizia Municipale;
- All'Ufficio Tecnico comunale;
- al Prefetto di Perugia;
- alla Regione Umbria - Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile;
- all'Arma dei Carabinieri, Stazione di Sant'Anatolia di Narco;

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione/notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria competente per territorio ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sempre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, potrà essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì diciotto ottobre duemiladiciannove.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 31-10-2019